



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Spett. Azienda in indirizzo



INASPIMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

A seguito del fenomeno degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro – certamente non nuovo ma che balza periodicamente all'attenzione dei mezzi di informazione – il governo ha inserito nel **Decreto Legge 146 del 21/10/2021** (in vigore da venerdì 22 ottobre 2021) nuove norme che inaspriscono fortemente alcune tipologie di sanzioni, con particolare riferimento all'ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa a seguito di gravi violazioni.

Si ricorda che nel periodo 2016-2019 il numero di infortuni mortali in Italia è stato pari a circa 1200/anno (di cui oltre il 25% in itinere), nel 2020 si è verificato un forte aumento (1538) causato dalla pandemia e nel 2021 si è in realtà tornati ai valori precedenti. Si deve inoltre osservare che non tutte le denunce di infortunio mortale sono effettivamente riconosciute da INAIL come causate dal lavoro.

Le principali novità riguardano gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 81/2008:

- ⇒ Vengono ampliate le competenze dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, che potrà effettuare controlli in materia di salute e sicurezza in tutte le realtà lavorative (mentre prima aveva un ruolo limitato alla cantieristica e attività similari). A tal fine è prevista l'assunzione di oltre 1000 nuovi ispettori e di 90 Carabinieri del corpo specializzato che supporta le attività dell'Ispettorato;
- ⇒ Sono ampliate le casistiche in cui è prevista la **sospensione dell'attività nel caso di lavoratori impiegati in maniera irregolare**: ora è sufficiente che il 10% dei lavoratori presenti non sia assunto regolarmente per fare applicare la sanzione (prima era il 20%). Per poter riprendere l'attività occorre regolarizzare i lavoratori (compreso adeguamento a norme sicurezza) e pagare una sanzione **aggiuntiva – oltre a quelle già previste** - da 2500 a 5000 euro in base al numero di irregolari;
- ⇒ Anche nel caso di **gravi irregolarità dal punto di vista della sicurezza** è prevista la **sospensione dell'attività** (che può essere totale oppure parziale nel caso in cui l'irregolarità riguardi solo alcuni lavoratori) e il pagamento di una somma aggiuntiva (da 2500 a 3000 euro, oppure 300 euro per ogni lavoratore in alcuni casi – vedi tabella pagina 2). Tale somma è **aggiuntiva** alle sanzioni già previste dal D. Lgs. 81/08, e naturalmente si deve accompagnare al ripristino di condizioni di sicurezza

*In precedenza la sospensione dell'attività era prevista nel caso di **gravi e ripetute** (nell'arco di 5 anni) violazioni, mentre adesso scatta già nel caso di prima violazione.*

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO - 0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



È pertanto sufficiente che un'azienda non abbia elaborato il Documento di Valutazione Rischi, il POS o il Piano di Emergenza, o non abbia effettuato la formazione e l'addestramento obbligatori, perché rischi la sospensione dell'attività oltre alle conseguenti sanzioni. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso di reiterazione.

I 12 casi in cui è prevista la sospensione sono descritti nella seguente tabella, insieme alle sanzioni aggiuntive. Fra di esse scompare la "mancata notifica dei lavori comportanti manutenzione ad amianto" ma viene ricompresa l'omessa vigilanza sulla rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza (voce n. 12).

Si aggiunge infine che è prevista la possibilità di pagare la sanzione aggiuntiva in due rate nell'arco di 6 mesi.

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Si raccomanda massima attenzione a non incorrere nelle situazioni descritte nella tabella, una su tutte la mancata FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

A disposizione per ogni chiarimento, Cordiali saluti.

Vignola, 25 ottobre 2021

Dott. M. Mattioli